



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Grosio - Grosotto - Sondalo
Piazzale Rinaldi 1 – 23033 Grosio (SO)
Tel: 0342/887595 - e-mail: soic82400V@istruzione.it soic82400V@pec.istruzione.it
www.icgrosiogrosottosondalo.gov.it - Codice fiscale 93028000144

REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PREARIO DEI LOCALI DELLA SCUOLA A NORMA DELL'ART. 50 DEL D.I.n. 44/2001

(delibera del Consiglio di Istituto del 27 aprile 2018)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO** l'art. 50 del Decreto n. 44/01 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;
- VISTO** l'art. 96 del T.U. 16/4/94, n. 297;
- VISTO** l'art. 33 del Decreto n. 44/01 in base al quale il Consiglio d'Istituto è chiamato ad esprimere criteri ed i limiti entro cui il Dirigente scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;
- RITENUTA** l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;
Con voti unanimi espressi in termine di legge

DELIBERA

di approvare il seguente

REGOLAMENTO CONTENENTE LE MODALITÀ E CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PREARIO DEI LOCALI SCOLASTICI.

Art. 1

Possono essere concessi in uso i locali e le attrezzature dell'Istituto nei modi, nelle forme e per i fini previsti dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche (art. 33, comma 2, lett. C e art. 50 D.I. 44/2001), e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal Consiglio di Istituto per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche in orario extrascolastico:

- l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
- l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del POF di Istituto;
- l'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee;
- l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi può avvenire fuori dell'orario del servizio

scolastico;

- nel valutare le richieste, si determinano le priorità secondo i criteri indicati all'art. 2;
- l'attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità;

Art. 2

La concessione d'uso è ammessa, in orario extrascolastico, per la durata massima corrispondente a quella dell'anno scolastico. Essa potrà comunque essere revocata o temporaneamente sospesa, in ogni momento, previo preavviso di almeno 48 ore, dato anche per le vie brevi, su richiesta motivata della scuola o per esigenze insindacabili dell'Ente proprietario. Il concessionario potrà utilizzare i locali della scuola anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche, secondo un calendario concordato preventivamente.

I locali scolastici possono essere concessi per uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppo organizzati, per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini.

L'assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola rispetto all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica, nè recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto.

Gli Enti locali competenti possono utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente con il Dirigente Scolastico.

Art. 3

La richiesta d'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche, in orario scolastico, va indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto in forma scritta almeno **dieci giorni** prima della data per la quale è richiesto l'uso. La richiesta d'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche, in orario extra-scolastico, va indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto, in forma scritta, almeno **dieci giorni** prima della data per la quale è richiesto l'uso.

Nella domanda dovrà essere precisato:

1. il soggetto richiedente;
2. le generalità della persona responsabile;
3. periodo ed orario per il quale è richiesto l'uso dei locali;
4. programma dell'attività da svolgersi;
5. accettazione totale delle norme del presente regolamento.

L'accettazione del regolamento, qualora non espressa, si intenderà tacitamente manifestata con la presentazione della domanda da parte del richiedente.

Art. 4

Le autorizzazioni, rilasciate dal Dirigente Scolastico, sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e al Sindaco.

Esse devono stabilire le modalità d'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio.

L'autorizzazione sarà concessa solo se verranno rispettate da parte degli interessati le seguenti

disposizioni: l'indicazione di un Responsabile, la pulizia dei locali dopo l'utilizzo (bagni e spogliatoi compresi) ed il rispetto delle attrezzature sportive presenti. Il non rispetto delle disposizioni comporterà la revoca dell'autorizzazione.

Per l'attribuzione si applicheranno i seguenti criteri:

1. associazioni, senza fini di lucro, che svolgono attività rivolte a bambini/ragazzi della fascia di età del 1° ciclo di istruzione;
2. associazioni, senza fini di lucro, del territorio comunale rivolte a ogni fascia di età;
3. altre associazioni non dei comuni afferenti all'IC;
4. iniziative private rivolte ai ragazzi;
5. iniziative private rivolte agli adulti.

A parità di requisiti varrà come precedenza la continuità nell'attività svolta da almeno 2 anni consecutivi e in seconda istanza la data di presentazione della richiesta.

Art. 5

L'Istituto e le autorità scolastiche sono esenti da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare dall'uso dei locali nel periodo suddetto da parte dei concessionari.

I firmatari della richiesta di concessione dei locali e delle attrezzature assumono personalmente ed in solido con l'Ente, Associazione ed Organizzazione che rappresentano, la responsabilità della conservazione dell'immobile e delle attrezzature esistenti all'interno dei locali. Pertanto, sono a loro carico tutti i danni da chiunque causati durante lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione d'uso, nonché le pulizie dei locali e delle attrezzature utilizzate.

L'Istituto Comprensivo di Grosio Grosotto Sondalo Grosotto Sondalo declina ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengano lasciati incustoditi nei locali al termine delle attività svolte.

Art. 6

Il Concessionario ha l'obbligo di disporre tutto quanto necessario affinché i locali e le attrezzature assegnati siano riconsegnati nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al momento della concessione.

Nel caso di utilizzo dei locali in orario extra-scolastico, l'Amministrazione Comunale provvederà a fornire il riscaldamento, l'illuminazione, l'acqua, il cui costo sarà posto eventualmente a carico del Concessionario secondo le tariffe determinate dal competente Ufficio Economato dell'Amministrazione Comunale sulla base dei costi reali medi che ogni struttura presenta e nei limiti fissati di volta in volta dalle leggi finanziarie per i servizi pubblici a domanda individuale.

Art. 7

In caso del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente.

Tale concessione può avvenire esclusivamente quando non si richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale di assistenza, vigilanza e pulizia.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 35 del D.I. 44/2001, il Dirigente Scolastico mette a disposizione del Consiglio di Istituto, nella prima riunione utile, la copia dei contratti conclusi e relaziona sulle concessioni effettuate.

Copia delle autorizzazioni viene altresì pubblicata sul sito web della scuola.

I soggetti interessati alla documentazione hanno diritto di accesso ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Il rilascio delle copie in favore dei membri del Consiglio di Istituto e degli altri organi dell'Istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.

Il Dsga provvede alla tenuta della predetta documentazione.

Art. 9

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge richiamate all'art. 1 ed alle altre disposizioni di legge vigenti applicabili alla fattispecie disciplinata dagli articoli soprascritti.